



Unione Europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri



DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI E
DELLE AREE URBANE

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO L'AUTORITÀ DI GESTIONE

DIRETTIVE OPERATIVE CONCERNENTI LE PROCEDURE DEL POIn ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO FESR 2007-13

Art. 1

Finalità

Il presente atto disciplina le modalità e le procedure di attuazione del Programma Operativo Interregionale FESR "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2007-2013 (Programma o POIn), redatto in applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 1083/2006 e 1828/2006.

Art. 2

Separazione delle funzioni

L'attuazione del Programma è improntata alla separazione di compiti, funzioni e responsabilità tra Autorità di gestione (AdG) e connesse strutture di gestione, ivi compresi gli Organismi intermedi (OOII), Autorità di certificazione (AdC) e Autorità di audit (AdA).

La gestione del Programma è affidata all'operatività dei tre Organismi intermedi individuati nel Programma medesimo.

Le deleghe conferite agli OOII sono regolate da specifiche convenzioni, sottoscritte tra le parti, che disciplinano i rapporti tra il delegante ed il delegato.

La certificazione del Programma è affidata al Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Direzione generale per la politica regionale nazionale comunitaria - Divisione VII.

L'audit del Programma è affidato al Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Unità di verifica degli investimenti pubblici.

Art. 3

Selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento mediante procedure ad evidenza pubblica

Per le operazioni da ammettere a finanziamento inerenti lavori, servizi e forniture, il titolare di ciascuna attività/OI elabora ed adotta, per ciascuna azione da attuare, il bando/avviso pubblico per la selezione di tali operazioni, assicurando la contestuale copertura finanziaria dello stesso nel limite



delle dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna attività, sulla base dei criteri di selezione generali approvati dal CdS.

Il bando/avviso viene pubblicato, oltre che con le ordinarie procedure, sui siti web del Programma e degli OI.

Il bando/avviso contiene:

- l'indicazione delle categorie di soggetti abilitati a presentare richiesta di finanziamento;
- i requisiti di partecipazione, nel rispetto di quanto indicato nei criteri di selezione approvati dal CdS;
- le tipologie d'intervento/operazione ammissibili a finanziamento;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili;
- l'intensità massima del finanziamento ammissibile con l'indicazione della relativa tipologia di spese ammissibili;
- l'elenco della documentazione da presentare ai fini dell'ammissione in graduatoria, tra cui un prospetto riepilogativo delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente già acquisiti o da acquisire per la realizzazione dell'intervento, con l'indicazione dei soggetti competenti al rilascio delle stesse;
- i criteri di selezione per la formulazione della graduatoria delle domande di finanziamento;
- il termine per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento;
- i tempi massimi per l'avvio degli interventi, dall'avvenuta ammissione a finanziamento, nonché per la realizzazione, per il completamento e per l'operatività degli stessi;
- il termine programmato per la definizione della graduatoria provvisoria delle domande;
- la validità temporale della graduatoria, per l'eventuale scorrimento della stessa in caso di ulteriori risorse finanziarie rese disponibili;
- l'indicazione della sospensione delle procedure di erogazione, in caso di ammissione a finanziamento di un progetto generatore di entrate, fino all'acquisizione del prescritto esame in ordine all'intensità massima del finanziamento concedibile da parte della struttura di valutazione di riferimento di ciascun OI;
- l'indicazione che i beneficiari del finanziamento saranno chiamati a sottoscrivere un disciplinare regolante i rapporti con l'OI contenente, tra l'altro:
 - l'impegno:
 - ⇒ al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché in materia di ambiente e di pari opportunità;
 - ⇒ all'applicazione degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi;
 - ⇒ al rispetto delle disposizioni *ex lett. d)* art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
 - ⇒ all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - ⇒ all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - ⇒ all'applicazione ed al rispetto del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;



- ⇒ all'applicazione dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., relativa alla registrazione al sistema Codice unico di progetto (CUP) dei progetti di investimento pubblico, secondo quanto già stabilito dalla Delibera CIPE n. 143/02;
- ⇒ a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziaria per almeno 3 anni successivi alla chiusura procedurale del programma, attualmente definita al 31 agosto 2017;
- ⇒ ad anticipare, a carico del proprio bilancio, la quota di spesa del 5% del finanziamento relativa all'erogazione finale di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera d);
- il cronoprogramma dell'operazione riferito al complesso delle diverse fasi di progettazione, affidamento dei lavori, servizi e/o forniture, nonché di realizzazione e operatività delle relative attività;
- l'indicazione:
 - ⇒ che in caso di verifica, in sede di controllo, del mancato rispetto delle normative comunitarie e nazionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate;
 - ⇒ che l'ammontare definitivo del finanziamento sarà riferito al quadro economico definitivo dell'intervento, al netto dei ribassi d'asta;
 - ⇒ delle modalità di rendicontazione delle spese da parte del beneficiario, nonché quelle di erogazione del finanziamento;
 - ⇒ che in ogni fase procedimentale possono essere disposti controlli ed ispezioni sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento e sulla regolarità dei procedimenti;
 - ⇒ che i dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di registrazione e monitoraggio e nella documentazione cartacea, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

Art. 4

Ammissione a finanziamento delle operazioni

L'OI provvede ad approvare la graduatoria, ad avvenuta definizione della stessa, e a pubblicarla nelle forme di rito, nonché sul sito web del Programma.

Contestualmente all'ammissione a finanziamento, l'OI procede all'iscrizione di ciascun intervento finanziato nel sistema di monitoraggio ed all'attribuzione allo stesso del relativo Codice Operazione.

Art. 5

Erogazione del finanziamento

Per le operazioni ammesse a finanziamento inerenti lavori, servizi e forniture, l'OI procede, previo invio al beneficiario del disciplinare regolante i rapporti per l'utilizzazione del finanziamento - redatto sulla base dello schema generale di disciplinare in allegato -, all'acquisizione della relativa sottoscrizione entro i successivi quindici giorni.

Il beneficiario, nella fase di attuazione delle operazioni, è obbligato a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale del finanziamento, e dopo l'espletamento della gara di appalto, approva e presenta all'OI il quadro economico definitivo di spesa dell'intervento depurato delle economie conseguite in sede di appalto (c.d. ribassi d'asta).



L'OI procede alla verifica, rispetto all'ammissibilità delle spese, del quadro economico definitivo di spesa, depurato delle economie conseguite in sede di gara di appalto, e conseguentemente definisce l'ammontare definitivo del finanziamento concesso.

L'OI provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, per interventi con quadro economico rideterminato fino a € 5.000.000,00, con le seguenti modalità:

- a) **anticipazione** finalizzata in misura non superiore al 5% a seguito dei **seguenti** adempimenti da parte del Responsabile del procedimento (RUP):
 - 1) attestazione di avvenuta aggiudicazione della gara di appalto;
 - 2) presentazione di specifica domanda di pagamento;
- b) successiva erogazione, pari al 30% del finanziamento, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - 1) presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi d'asta ottenuti in sede di gara;
 - 2) attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
 - 3) comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del beneficiario;
 - 4) comunicazione del CUP associato al Codice operazione dell'intervento;
 - 5) presentazione della domanda di pagamento;
- c) due successive erogazioni, ciascuna pari al 30% del finanziamento stesso, a seguito dei seguenti adempimenti, per ogni richiesta di erogazione, da parte del RUP:
 - 1) rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate;
 - 2) presentazione della relazione periodica sull'avanzamento dell'operazione, contenente il relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
 - 3) presentazione della domanda di pagamento;
- d) erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa:
 - 1) approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo provvisorio;
 - 2) emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
 - 3) completamento del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
 - 4) presentazione della domanda di pagamento.

Per interventi con quadro economico rideterminato superiore a € 5.000.000,00, l'erogazione del finanziamento avviene con le seguenti modalità:

- a) **anticipazione** finalizzata in misura non superiore al 5% a seguito dei **seguenti** adempimenti da parte del Responsabile del procedimento (RUP):
 - 1) attestazione di avvenuta aggiudicazione della gara di appalto;
 - 2) presentazione di specifica domanda di pagamento;
- b) successiva erogazione, pari al 30% del finanziamento definitivo, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - 1) presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi d'asta ottenuti in sede di gara;
 - 2) attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
 - 3) comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del beneficiario;



- 4) comunicazione del CUP associato al Codice operazione dell'intervento;
- 5) presentazione della domanda di pagamento;
- c) tre successive erogazioni, ciascuna pari al 20% del finanziamento stesso, a seguito dei seguenti adempimenti, per ogni richiesta di erogazione, da parte del RUP:
 - 1) rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate;
 - 2) presentazione della relazione periodica sull'avanzamento dell'operazione, contenente il relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
 - 3) presentazione della domanda di pagamento;
- d) erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa:
 - 1) approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo provvisorio;
 - 2) emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
 - 3) completamento del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
 - 4) presentazione della domanda di pagamento.

Nel caso di particolari ed eccezionali condizioni e peculiarità dell'operazione ammessa a finanziamento, possono essere applicate modalità specifiche di erogazione, previa formale autorizzazione da parte dell'AdG.

Le erogazioni, salvo le prime due, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la seguente dicitura non cancellabile "Documento contabile finanziario a valere sul Programma operativo interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007/2013 – Obiettivo Convergenza, ammesso per l'intero importo o per l'importo di € _____".

In caso di mancato concreto avvio dei lavori/completamento di una operazione ammessa a finanziamento per la quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento stesso, l'OI procederà alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Eventuali varianti in corso d'opera per opere e lavori pubblici, così come definite dalla normativa di settore vigente ed in particolare dall'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del DPR n. 207/2010, sono considerate nuovi interventi da ammettere a finanziamento e, in presenza delle relative disponibilità finanziarie, possono essere ammesse a tale finanziamento o con le somme già inserite nel quadro economico approvato dell'operazione principale ovvero con le eventuali economie complessive conseguite nell'attuazione dell'operazione principale ovvero a valere su eventuali nuove risorse finanziarie messe nella disponibilità del beneficiario.

Art. 6

Selezione delle operazioni mediante programmazione negoziata

Per la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale o settoriale nell'ambito di forme di programmazione concertata o di altre forme di collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e soggetti privati titolari di specifici servizi, finalizzate a perseguire obiettivi di crescita territoriale, sociale o produttiva, l'OI può prevedere, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal CdS, l'attuazione di specifiche attività attraverso la programmazione negoziata ex art. 2 comma 203 lettera a) della Legge n. 662/1996.

In tale caso, l'OI pone in essere le relative procedure di attuazione per selezionare le operazioni che saranno attuate con le modalità dei precedenti artt. 3, 4 e 5.



Art. 7

Spese ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle definite sia nell'art. 56 del Reg. CE n. 1083/2006, sia nell'art. 2 "Spese effettivamente sostenute" del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", così come modificato dal DPR 5 aprile 2012, n. 98.

Le spese sono ammissibili se sono: pertinenti ed imputabili con certezza all'operazione ammessa a finanziamento; effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati (fatture quietanzate o documento equivalente probatorio); sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese (1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2015); contabilizzate ossia registrate nel sistema contabile del beneficiario e nel sistema informativo del Programma (SGP); previste dall'operazione ammessa a finanziamento ed indicate nel quadro economico definitivo di spesa, depurato delle economie conseguite in seguito all'aggiudicazione di gara (c.d. ribassi d'asta), di cui all'art. 5 che precede; legittime ossia sostenute in conformità delle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili: in materia fiscale e contabile, in materia di appalti pubblici, in materia di pari opportunità e ambiente, in materia di pubblicità e trasparenza, ivi comprese quelle rivenienti, ove applicabili, dalla Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e dall'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

Sono considerati ammissibili i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali alle condizioni di cui all'art. 56 comma 2 del Reg. CE 1083/2006 come recepito nell'art. 2 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i..

Le spese generali possono comporsi sia di costi diretti che di costi indiretti, come definiti al successivo art. 8. Quelle spese generali che si configurino quali costi indiretti, sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve le eccezioni previste nel predetto regolamento.

Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate rappresentano una spesa ammissibile a condizione che:

- (a) sussista un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare;
- (b) la percentuale di spesa ammissibile non superi il 10% del valore dell'importo complessivamente ammissibile, salvo il caso di operazioni di tutela ambientale specificamente disciplinate dall'art. 5 comma 2 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.;
- (c) sia presentata una perizia giurata di stima redatta dai soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.

Le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche nonché le spese per contabilità o audit sono ammissibili se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie alla sua preparazione o realizzazione così come previsto nell'art. 3 comma 3 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato DPR n. 196/08, come modificato dal DPR n. 98/12.



Art. 8

Costi diretti e indiretti

L'AdG, considerato il contenuto del COCOF /09/0025/04-EN del 28 gennaio 2010, specifica che:

a) i costi diretti sono quelli direttamente connessi all'operazione ovvero quelli che, anche costituenti spese generali, possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si compone l'operazione finanziata;

b) i costi indiretti sono quelli che, ancorché imputabili all'operazione in quanto collegati alle attività generali del beneficiario che attua tale operazione, non sono o non possono essere connessi direttamente all'operazione stessa. Essi costituiscono una componente delle spese generali. Tra detti costi, per i quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'operazione specifica, figurano le spese sostenute dal beneficiario sia per l'attività svolta dal personale dipendente dello stesso sia quelle relative all'utilizzo di beni strumentali interni del beneficiario (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra tali costi: le spese amministrative del personale dipendente del beneficiario, le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione svolta da progettisti interni, le spese per le attività di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti svolta da personale interno al beneficiario; le eventuali spese per commissioni giudicatrici composte da personale interno al beneficiario; le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche a carico del direttore dei lavori interno al beneficiario; le spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e eventuali collaudi specialistici sempre svolti da personale interno; le spese di gestione, le spese di assunzione, di retribuzione del contabile o dell'addetto alle pulizie, ecc., nonché le spese per le bollette del telefono, acqua, elettricità e così via).

Sia i costi diretti, i quali debbono essere motivati tramite documenti giustificativi di spesa, sia i costi indiretti, calcolati su base forfettaria, sono considerati spese ammissibili, conformemente a quanto previsto nell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e nell'art. 2 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, così come modificato dal DPR 5 aprile 2012, n. 98.

L'art. 2 comma 8 bis del DPR 196/2008, modificato dal DPR 5 aprile 2012, n. 98, nel caso di sovvenzioni, prevede ai fini dell'ammissibilità delle spese, le seguenti opzioni:

- i costi indiretti sono spese ammissibili su base forfettaria, ossia senza giustificazione, nella misura massima del 20% dei costi diretti di un'operazione debitamente giustificati;
- i costi indiretti sono spese ammissibili sulla base di unità di costo standardizzate;
- i costi indiretti sono spese ammissibili su base forfettaria fino a Euro 50.000.

L'AdG, ai fini delle presenti Direttive operative, ritiene che i costi indiretti siano riconosciuti quali spese ammissibili, su base forfettaria, nella misura massima del 20% dei costi diretti di un'operazione debitamente giustificati, secondo le percentuali massime di seguito indicate:

Importo della sovvenzione relativa ai costi diretti	Percentuale massima ammissibile
Fino a € 250.000,00	20%
da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	15%
da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	14%
oltre € 5.000.000,00	13%

Le percentuali contenute nella tabella che precede saranno applicate ai fini dell'ammissibilità dei costi indiretti qualora il beneficiario realizza un'operazione o progetto mantenendo il pieno controllo sulla gestione e l'attuazione dello stesso (amministrazione diretta), anche se alcune voci di



spesa all'interno dell'operazione (come per esempio acquisto di beni strumentali, acquisto di materiali consulenze esterne), sono esternalizzate.

Anche se il beneficiario realizza un'operazione o progetto in amministrazione diretta tramite personale dipendente, le eventuali spese per l'assicurazione dei dipendenti (articoli 90 comma 5, e 92 comma 7bis del D.Lgs. 163/2006 e 270 del DPR 207/2010) sono ammissibili pro-quota per il solo importo delle polizze attribuibili al progetto finanziato, così come le spese per gli incentivi, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, sono ammissibili e considerate costi diretti se adeguatamente documentate mediante la trasmissione all'OI dei seguenti atti:

- regolamento adottato dal beneficiario che stabilisce le modalità e i criteri di riparto degli incentivi;
- atto/i del Dirigente con il/i quale/i è disposta la corresponsione dell'incentivo;
- mandati/ordinativi di pagamento quietanzati relativi al pagamento dell'incentivo.

Il beneficiario è tenuto a custodire e a consentire la verifica, nel corso di eventuali controlli in loco, dei seguenti documenti:

- cedolini paga dai quali si evinca l'ammontare dell'incentivo accordato e corrisposto al personale;
- modelli "F24" o "F24 Enti Pubblici" relativi al versamento delle imposte sui redditi e dei contributi e premi dovuti ad enti previdenziali e assistenziali.

Art. 9

Progetti generatori di entrata

Ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, sono progetti generatori di entrata le operazioni che comportano un investimento il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o le operazioni che comportino la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

Per tale tipo di operazioni il calcolo della spesa ammissibile è connessa alla determinazione preventiva del costo del progetto che non è coperta dall'eventuale autofinanziamento dato dai futuri proventi netti (tariffe o pagamenti) e all'obbligo di verifica ex post (e di eventuale recupero) di detti proventi netti.

Ai fini dell'applicazione del citato art. 55 e del calcolo della spesa ammissibile, l'OI ammette provvisoriamente a finanziamento le operazioni individuate quali progetti generatori di entrata, sulla base della documentazione di calcolo della spesa ammissibile elaborata e presentata dal Soggetto beneficiario nel rispetto delle disposizioni del richiamato art. 55 e delle indicazioni fornite nel documento COCOF 078/0074/00-EN del Comitato Coordinamento Fondi della Commissione Europea, condizionando lo stesso finanziamento all'esito della relativa documentazione tecnico economica da parte della struttura di valutazione di riferimento di ciascun OI.

In applicazione del Reg. (CE) n. 1341/2008 il presente articolo si applica alle operazioni il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.

Art. 10

Modalità di rendicontazione

Le spese connesse alle operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma sono ammissibili, se effettivamente sostenute, dal beneficiario con decorrenza a partire dal periodo di validità della programmazione 2007-2013, definita all'1 gennaio 2007.

I beneficiari sono tenuti a produrre all'OI, con cadenza almeno semestrale, una relazione di monitoraggio con annessa rendicontazione delle spese sostenute, oltretutto con report fotografico



attestante lo stato di avanzamento dell'intervento ed il rispetto della disciplina in materia di informazione e pubblicità di cui al successivo art. 18.

In assenza di avanzamento della spesa rispetto al semestre precedente, il beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.

In presenza di un avanzamento della spesa, la rendicontazione deve riportare:

- ◆ la dichiarazione, sottoscritta dal RUP, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute dall'amministrazione o ente titolare dell'attuazione dell'intervento;
- ◆ una eventuale domanda di pagamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7.

L'assenza di domanda di pagamento con relativa rendicontazione di spesa non dà luogo ad alcun trasferimento finanziario.

Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia alcuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento dell'attuazione dell'operazione finanziata e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa, l'OI, previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a contribuzione finanziaria ed al recupero delle eventuali somme già versate.

Ad avvenuto completamento dell'operazione finanziata, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, i beneficiari devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.

Ai sensi dell'Articolo 90 del Reg (CE) 1083/2006, il beneficiario è obbligato a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa all'operazione finanziata, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, attualmente prevista per il 31 agosto 2017.

Art. 11

Misure e modalità di concessione di aiuti

Le misure di aiuto sono concesse nel rispetto di quanto previsto dai regimi di aiuto approvati dallo Stato, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e gli eventuali ulteriori specifici riferimenti normativi dovranno essere esplicitati nei relativi bandi/avvisi.

La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure previste dai singoli regimi e comunque con le modalità e nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale.

Ciascun bando/avviso per la concessione di aiuti deve essere registrato al sistema CUP.

Art. 12

Grandi progetti

Nell'ambito e nel rispetto delle previsioni del Programma possono essere finanziate le spese connesse a Grandi progetti, che l'art. 39 del Reg (CE) n 1083/2006 e s.m.i. definisce operazioni comprendenti una serie di lavori, attività o servizi in sé intesi a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 milioni di EUR.

L'ammissione a finanziamento di un Grande progetto è sottoposta all'approvazione diretta della Commissione Europea che assume una decisione riportante l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario ed il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR.

Ove l'OI preveda l'attivazione di Grandi progetti nell'ambito di una o più attività, nel rispetto delle previsioni del Programma, il soggetto interessato al finanziamento è chiamato a presentargli, in triplice copia ed in formato digitale, il documento di descrizione dell'intervento nel formato previsto negli allegati XXI o XXII del Reg. (CE) n. 1828/2006, contenente indicazioni in ordine



all'organismo responsabile dell'attuazione, alla natura dell'investimento e sua descrizione, alla dotazione finanziaria ed ubicazione, ai risultati degli studi di fattibilità, al calendario per l'attuazione del progetto, all'analisi costi benefici, all'analisi dell'impatto ambientale, alla giustificazione del contributo pubblico, al piano di finanziamento complessivo.

L'OI, verificata la coerenza della proposta con il Programma, con i generali criteri di selezione approvati dal CdS ed operate le proprie valutazioni, inoltra la relativa documentazione all'Unità di Valutazione (UVAL) del MISE-DPS ai fini dell'espressione del parere di merito, informandone l'AdG.

Completata l'istruttoria da parte dell'UVAL, l'AdG inoltra la documentazione con la richiesta di decisione alla Commissione Europea.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione dei Grandi Progetti si rinvia a specifiche linee guida che saranno adottate dall'AdG ed opportunamente diffuse tra i beneficiari di tali progetti.

Art. 13

Strumenti della verifica e controllo

L'OI, nello svolgimento dei compiti riferiti all'attuazione del Programma, opera attraverso la verifica di gestione delle attività poste in essere dalla stessa struttura di gestione e dai beneficiari di finanziamenti, finalizzata ad accertare l'ammissibilità a finanziamento delle spese rendicontate, il pieno rispetto delle normative comunitarie in materia di ambiente, concorrenza, appalti pubblici, pari opportunità e di regimi di aiuto, il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di informazione e pubblicità sull'utilizzazione dei fondi comunitari, nonché l'applicazione di procedure contabili che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento concesso.

Strumenti della verifica di gestione, da utilizzare in modo integrato tra gli stessi, sono:

- il disciplinare regolante i rapporti tra il beneficiario e l'OI, redatto per ciascuna tipologia di linea di intervento/azione sulla base dello schema generale di disciplinare in allegato, così come indicato nei precedenti articoli 2 e 5. A detto disciplinare il beneficiario aderisce mediante sottoscrizione diretta o mediante altra comunicazione di adesione;
- la pista di controllo per attività, in termini di definizione, tenuta ed aggiornamento, finalizzata a:
 - a) confrontare gli importi globali rendicontati con i documenti contabili dettagliati ed i documenti giustificativi, opportunamente annullati con specifica timbratura, conservati dall'OI e dal beneficiario;
 - b) verificare il pagamento del finanziamento pubblico al beneficiario;
 - c) verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal CdS per la specifica linea di intervento;
 - d) individuare con immediatezza, per ciascuna operazione, le specifiche tecniche e il piano finanziario, i riferimenti relativi all'ammissione a finanziamento, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, i progressi compiuti nell'attuazione e le verifiche e gli audit effettuati;
 - e) evidenziare, per ciascuna operazione, le eventuali irregolarità riscontrate in fase di attuazione e di certificazione della spesa, con la contestuale eventuale attivazione della comunicazione all'OLAF, delle procedure di revoca e/o recupero di quote del finanziamento concesso o erogato e relativo stato di esecuzione;
- un registro interno delle revoche e dei recuperi comunicati all'AdG;
- *check-list* di controllo di I livello nella quale riportare le operazioni e gli esiti del controllo documentale e *in loco* operato, nelle varie fasi di attuazione dell'operazione, in relazione alle finalità di cui al precedente comma 1 e secondo il modello allegato al SIGECO;



- controlli *in loco*, verbalizzati come da modello allegato al SIGECO, per verificare l'effettiva realizzazione delle operazioni ed integrare gli elementi di conoscenza diretta e documentale;
- registrazione dell'operazione al sistema CUP, relazione di monitoraggio periodica di cui al precedente art. 10 (per le operazioni infrastrutturali), per il relativo aggiornamento del sistema informatizzato di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e contabile di ciascuna operazione.

L'AdG, l'Autorità di certificazione e l'Autorità di audit, ai fini delle verifiche e dei controlli di propria competenza, hanno libero accesso a tutti gli strumenti di verifica di gestione e controllo di cui al precedente comma 2 utilizzati da ciascun OI per ciascuna singola operazione ammessa a finanziamento.

Art. 14

Comunicazione delle irregolarità

Nell'ambito delle attività di gestione del Programma è necessario prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'ambito dell'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento e procedere, in presenza di irregolarità accertate, al recupero degli importi indebitamenti versati, maggiorati degli interessi nel caso di versamento su conti fruttiferi.

Il mancato rispetto delle normative comunitarie, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza o non rilevanza penale, costituisce, ai fini dell'attuazione del Programma, irregolarità e come tale va considerato ai fini della sua correzione, ove possibile, ovvero del recupero delle somme indebitamente versate.

L'OI sospende le procedure di erogazione della contribuzione finanziaria e comunica l'irregolarità all'AdG ogni qualvolta accerta l'esistenza di una irregolarità nell'ambito di un'operazione finanziata, a seguito di controlli operati direttamente o a seguito di acquisizione di un primo verbale amministrativo o giudiziario redatto da un'Autorità competente, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare detto accertamento alla luce degli sviluppi dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

L'AdG registra la comunicazione e, verificata la sussistenza dell'accertamento dell'irregolarità sulla base della documentazione acquisita o l'eventuale possibilità di apportare le necessarie correzioni per superare l'irregolarità stessa, d'intesa con l'OI interessato, assume la decisione di procedere o di non procedere alla compilazione del modulo di comunicazione dell'irregolarità alla Commissione europea - scheda OLAF, nonché di mantenere o di interrompere la sospensione delle procedure di erogazione del contributo finanziario.

L'OI fornisce all'AdG tutti gli elementi necessari per la compilazione e l'aggiornamento trimestrale della scheda OLAF, fino alla definizione conclusiva del procedimento amministrativo o giudiziario attivato ovvero fino all'intervenuta correzione dell'irregolarità stessa. In relazione a tali circostanze dovrà essere valutata, d'intesa tra AdG e l'OI, la sussistenza delle condizioni per procedere o non procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già erogate.

L'AdG, attraverso la propria struttura, cura la registrazione e gestione delle irregolarità nel rispetto delle disposizioni della Sezione 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006, informa dell'accertata irregolarità l'Autorità di certificazione e l'Autorità di audit.

Art. 15

Revoca e recupero del finanziamento

La revoca del finanziamento e/o il recupero delle somme eventualmente già erogate si rende necessario nelle seguenti circostanze:



- a) se a seguito di controlli operati dalle strutture di gestione o di quelle di audit, ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari amministrativi o penali, risultano accertate a carico di beneficiari irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
- b) nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi il beneficiario di un finanziamento non avanzi nessuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento dell'attuazione dell'operazione finanziata e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;
- c) qualora, in sede di omologazione della spesa rendicontata da un beneficiario, venga accertata, da parte dell'OI, la non ammissibilità, per qualsiasi motivo, di parte della suddetta spesa, comunque superiore alla quota di riserva del 5% del finanziamento da erogare con il provvedimento di omologazione.

In detti casi, l'OI procede, previa diffida nel caso della lettera b), alla revoca totale del finanziamento o alla revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, e ad attivare le procedure di recupero delle eventuali somme già versate indebitamente.

L'OI comunica l'azione di revoca e/o di recupero all'AdG e all'Autorità di certificazione per i conseguenti adempimenti, specificando il codice ed il titolo dell'operazione interessata, le cause della revoca/recupero, gli estremi degli specifici giustificativi della spesa ritenuta non ammissibile e pertanto revocata e recuperata.

In caso di attivazione di procedure di recupero di somme già erogate da parte dell'OI, l'AdG cura, attraverso le proprie strutture, le successive fasi finalizzate ad assicurare la reimputazione delle somme recuperate al Fondo di rotazione presso IGRUE, per il loro successivo riutilizzo nell'ambito del Programma.

Art. 16

Stabilità delle operazioni (vincolo di destinazione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le operazioni ammesse a finanziamento per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali che:

- ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di un'attività produttiva.

La violazione del comma precedente comporta il recupero del finanziamento accordato.

Per gli aiuti concessi alle PMI, detto termine di stabilità è ridotto a tre anni dal completamento dell'operazione.

Art. 17

Monitoraggio dell'attuazione del Programma

Il monitoraggio dell'attuazione del Programma concorre a:

- garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di valutazione del Programma e di assunzione di iniziativa da parte delle strutture di gestione, a vario livello, e del Comitato di Sorveglianza;
- assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento procedurale, fisico e contabile del Programma.

Le specifiche attività di rilevazione, da effettuarsi sulla base degli indicatori così come individuati dallo stesso Programma, sono esercitate dall'OI del Programma, sulla base dei dati forniti dai



beneficiari da inserire nel sistema informativo contabile di monitoraggio del Programma (SGP) entro il decimo giorno successivo alla data di scadenza del bimestre di riferimento.

Art. 18

Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 8 e con le caratteristiche dell'art. 9 del Reg (CE) n. 1828/2006, i beneficiari di un finanziamento a valere sul Programma di importo superiore a € 500.000,00 e concernente l'acquisto di un oggetto fisico o la realizzazione di una infrastruttura o di interventi costruttivi, hanno l'obbligo di informare il pubblico in ordine all'operazione ammessa a finanziamento comunitario, sia durante la fase di cantiere attraverso l'esposizione di cartellonistica (ad esclusione dell'acquisto di oggetti fisici), sia successivamente, in modo permanente, attraverso l'esposizione di una targa permanente.

A tal fine, l'AdG, attraverso la struttura di riferimento per la Comunicazione, definisce, di concerto con gli OOII, lo slogan da riportare sugli interventi informativi per evidenziare il valore aggiunto dell'intervento comunitario, per dare efficacia alle disposizioni di cui alla lett. c) dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

